

## **DDL DI RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

### **ANALISI DEL TESTO E NORME A CONFRONTO**

Un Decreto legge e un Disegno di legge Delega, con argomenti similari, a qualche giorno di distanza, rappresentano, senza dubbio, un approccio singolare di questo Governo alla riforma della pubblica amministrazione.

Lo scopo ufficiale di questa operazione *in due tempi* è quello di rendere immediatamente operativi provvedimenti urgenti che avrebbero incontrato nel processo di approvazione ordinario del disegno di legge un ostacolo che ne avrebbe compromesso la necessaria tempestività.

In realtà, la natura della maggior parte delle norme comprese nel decreto legge rende evidente come l'utilizzo della decretazione d'urgenza sia servito più che altro a soddisfare i bisogni mediatici del Presidente Renzi, abituato a lanciare notizie sensazionali più che a fare riforme e a darsi scadenze da rispettare a costo di emanare provvedimenti vacui o incompleti.

A conferma di ciò, il testo del Disegno di legge Delega, è ripartito negli stessi argomenti del Decreto e ne affronta in gran parte gli stessi temi con l'ovvia differenza sostanziale dovuta al fatto che l'attuazione operativa delle disposizioni contenute nella delega è affidata alla realizzazione di decreti legislativi da adottarsi ad opera del Governo entro precisi termini previsti di volta in volta nel testo.

Oltre ad una prima analisi del disegno di legge e fermo restando quanto già detto sul decreto sarà utile mettere a confronto alcune norme dei due provvedimenti ( DL90 e DDL in tabella) per evidenziare come in molti casi sulle stesse questioni i due provvedimenti della riforma partano da approcci diversi o rappresentino un'inutile duplicazione, o, ancora, costituiscano una sovrapposizione di azioni che il legislatore lascia, almeno per il momento, irrisolta.

## Misure di semplificazione

### Semplificazione nei servizi

Le cd misure di semplificazione dovranno facilitare l'accesso ai servizi per i cittadini e le imprese e saranno contenute in uno o più decreti legislativi che il Governo dovrà adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, sostituendo il più possibile all'accesso fisico alle sedi degli uffici pubblici l'accesso on line alle informazioni, ai documenti e ai pagamenti.

I criteri a cui gli emanandi decreti legislativi dovranno attenersi spaziano dai requisiti tecnici dei software al cambiamento della tempistica e della modalità dei processi decisionali a cui le amministrazioni dovranno attenersi.

L'ottica che traspare nel ddl è quella di una Pa dispensatrice di certificati, autorizzazioni e nulla osta, manca completamente una visione d'insieme e non sono considerate le attività e i servizi che non hanno carattere certificativo e che pure la Pa e, in particolare, gli enti locali svolgono, come i servizi agli anziani, i servizi educativi, i servizi culturali e museali, etc... Ci chiediamo se questi saranno ricompresi nei provvedimenti derivanti dalla piena applicazione dell'art. 16 della delega ( Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali).

**Nulla si dice della semplificazione nel SSN.** Non si comprende, quindi, se i criteri elencati nella delega e i conseguenti decreti legislativi coinvolgeranno o meno il settore. Va, comunque, detto, che, sebbene in modo molto disomogeneo, in quasi tutte le Regioni l'accessibilità on-line a molti servizi e informazioni sanitarie è già operativa: prenotazioni, liste d'attesa, disponibilità di posti nelle RSA, etc...

Del tutto incidentale sembra l'indicazione, tra i criteri di cui sopra, di una riorganizzazione, mediante accorpamento, delle funzioni svolte dagli Uffici del PRA e della Motorizzazione ai fini del rilascio di un documento unico contenente sia i dati della proprietà che i dati della circolazione del veicolo.

Ovviamente, propedeutica all'informatizzazione è una rivisitazione di tutte le fasi e dei tempi dei procedimenti amministrativi di tutte le amministrazioni coinvolte che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (!?) pena l'impossibilità di assumere personale a tempo indeterminato (i tempi sembrano veramente brevissimi e la pena una vera e propria ritorsione punitiva).

Per quanto riguarda la procedura di adozione dei decreti attuativi, si legge, al sesto comma dell'art. 1, che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la PA, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato- città ed autonomie locali e del parere del Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla data di trasmissione, passati i quali il Governo può comunque procedere.

Lo schema dei decreti passa, poi, alle Camere, per i pareri delle Commissioni competenti che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

Fissa a chiusura di ogni articolo è la chiosa della riserva riconosciuta al Governo di intervenire, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, con un ulteriore decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

### Conferenza dei servizi

Il riordino della Conferenza dei Servizi, sempre con decreto legislativo da adottarsi entro 12 mesi ad opera del Governo, costituisce un pezzo importante nel processo di riordino del procedimento, rappresentando già una fase procedimentale nata per facilitare ed abbreviare la gestione di condizioni di complessità.

Anche per la Conferenza dei Servizi è espressa la riserva riconosciuta al Governo di intervenire con disposizioni integrative e correttive tramite un ulteriore decreto legislativo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo.

### Silenzio assenso tra amministrazioni e segnalazione inizio attività

L'istituto del silenzio assenso viene introdotto a modifica della L. 241/90 in tutti i casi in cui un parere, un assenso, un nulla osta di un'amministrazione non venga rilasciato all'altra amministrazione che ne faccia richiesta entro il termine di 30giorni.

In questi casi la maturazione del termine del silenzio assenso è da considerarsi a tutti gli effetti emanazione del provvedimento favorevole.

Inoltre, annoverato tra gli istituti di semplificazione, è riconosciuta al Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, la delega all'adozione di un decreto legislativo per la precisa individuazione (l'elenco si deve, quindi, intendere tassativo) di quei procedimenti per i quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività “o” ( l'uso della congiunzione disgiuntiva deve farci ritenere si possa trattare di casi diversi) quei procedimenti per i quali è prevista la maturazione dei termini per il silenzio assenso.

Anche qui, è fatto salvo l'effetto correttivo di un ulteriore decreto di parziale modifica entro 12 mesi.

### Autotutela amministrativa

In materia di autotutela, il testo del disegno di legge apporta sensibili modifiche alla parte della legge 241 del 90 che si occupa di semplificazione dell'azione amministrativa.

Innanzitutto, nei casi in cui per un permesso, un nulla osta o un provvedimento, comunque denominato, il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge e, quindi, sia sufficiente una certificazione di inizio attività, (art. 19 della l. 241/90), all'amministrazione è data la possibilità di assumere determinazioni in via di autotutela in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti del richiedente, solo nei casi di cui al comma 4 – ovvero nel caso in cui sono passati i 60 giorni per adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa ( salvo che, ove ciò' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni) e **solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale** e previo motivato accertamento dell'impossibilità' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività' dei privati alla normativa vigente.

La seconda modifica viene apportata all'art. 21 quinquies, comma 1, sempre della L. 241/90 quando si esclude esplicitamente tra le motivazioni che possono indurre l'amministrazione alla **revoca** dei provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Infine, viene riformato l'art. 21 nonies, comma 1, ed individuato il termine ragionevole per **l'annullamento d'ufficio** dei provvedimenti autorizzatori o produttivi di effetti economici illegittimi entro i due anni dalla data di produzione degli effetti, ovviamente sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

### Anticorruzione, pubblicità e trasparenza

E' contemplata la previsione di un decreto delegato specifico in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

I principi a cui deve attenersi tale decreto sono quelli previsti nell'art. 1, comma 50, della legge contenente *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

A questi criteri della legge 190/2012 il disegno di legge delega aggiunge:

- precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
- riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.

DL 90	DDL
	Art. 1. Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini. Si introduce una semplificazione che è più di carattere organizzativo che procedimentale sostanziandosi, anche, nell'accorpamento delle funzioni del Pra con quelle del Ministero dei Trasporti.
Art. 28. Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese. La disposizione si trova tra le materie di semplificazione amministrativa quando in realtà non è la mera riduzione di un tributo ma ha effetti prevalenti sull'organizzazione delle strutture interessate al prelievo oltre che sulle funzioni delle Camere di Commercio. Anche dopo l'approvazione dell'emendamento che ha sancito la scansione in tre anni della riduzione del contributo delle imprese ( 35-40-50), è evidente l'intento, neppure troppo celato, del Governo ad approdare ad una completa riorganizzazione delle Camere di Commercio, sancita, del resto, nel successivo disegno di legge delega. Non è casuale, infatti, che la disposizione" gemella" del DDL si trovi nel capitolo dedicato all'organizzazione.	
	Art. 6 Revisione e semplificazione in materia di anticorruzione. E' singolare che la creazione dell'ANAC avvenga per decreto ed il conferimento delle funzioni sia prevalentemente affidato al decreto legislativo delegato proprio sulla scorta dei principi di prevenzione della corruzione nella PA indicati in questo DDL.

### Misure in materia di Organizzazione

#### Riorganizzazione dello Stato

- Un intero processo di riorganizzazione di tutta l' articolazione dell'organizzazione **amministrativa pubblica, sia centrale che periferica**, viene affrontata attraverso decreti legislativi che il Governo deve emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge

delega, secondo precisi criteri direttivi che vanno dalla riduzione delle risorse umane destinate agli uffici strumentali, all'eventuale collocazione di più amministrazioni in uffici comuni.

Il termine per una riorganizzazione così poderosa ci appare irrisorio, soprattutto se la riorganizzazione non mira al mero risparmio di spesa, ma ad una concreta razionalizzazione che porti maggiore efficienza nell'uso delle risorse e nei servizi.

- Con specifico **riferimento alla sola amministrazione centrale** è espressamente previsto che il criterio a cui i decreti legislativi dovranno attenersi è, tra gli altri, anche quello di un rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia nel coordinamento dell'attività dei Ministri, sia nella definizione delle politiche pubbliche, sia addirittura nelle procedure di nomina in modo tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei Ministri.

L'ottica è evidentemente di forte stampo centralista e la scelta politica è quella di un potenziamento senza precedenti dei poteri del Primo Ministro che induce a ritenere innanzitutto che ci sia una sorta di sfiducia nella capacità delle varie articolazioni dello Stato di autogestirsi, e in secondo luogo che si sia in presenza di un probabile primo passo verso un modello istituzionale di premierato.

E' disposta, inoltre, la riorganizzazione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del **Corpo forestale dello Stato** con l'eventuale assorbimento, in modalità non meglio specificate, del Corpo nelle altre forze di polizia.

- Con riferimento agli Uffici Territoriali dello Stato, poi, nel ddl è previsto che in queste nuove strutture vadano a confluire **tutte le strutture amministrative periferiche delle amministrazioni civili centrali.**

Apparentemente tale previsione corrisponderebbe a quanto da noi proposto in varie sedi circa la riorganizzazione dello Stato sul territorio, attraverso un unico polo per il cittadino che potrebbe rendere maggiormente efficienti i servizi erogati.

Nella realtà il provvedimento si inserisce in un processo non ancora terminato che è quello della revisione delle province e della costituzione delle aree metropolitane senza definire alcun ambito territoriale degli UTS, avendo dato, nello stesso articolo, un lungo elenco di criteri che concorrono all'individuazione del territorio di competenza anche attraverso una razionalizzazione( riduzione).

Tali criteri non hanno alcun ordine di priorità e mancano di un progetto strategico che possa indirizzare il loro utilizzo.

Questa indeterminatezza rende ancora più gravi le conseguenze delle norme in materia di mobilità di cui al DL 90 che, senza un governo congiunto con le OO. SS. dei processi di

movimentazione del personale, rischiano di portare a transumanze forzate di lavoratori di tutte le amministrazioni interessate, sotto il ricatto dell'odiosa norma, sempre del DL 90, relativa al demansionamento e senza alcuna omogenizzazione delle norme contrattuali.

Inoltre l'art 7 del disegno di legge confligge con i numerosi dpcm che stanno vedendo la luce nelle ultime settimane, con i quali diverse amministrazioni stanno procedendo ad autonome riorganizzazioni che prevedono accorpamenti, dismissioni e riduzioni di uffici e funzioni assolutamente non coincidenti con il progetto UTS.

Dal punto di vista politico la questione risulta ancora più preoccupante poiché la responsabilità degli UTS viene messa in capo al Prefetto in qualità di organo di diretta emanazione del governo sul territorio con compiti e funzioni di coordinamento e, di fatto, controllo su tutti i servizi erogati dalle amministrazioni e sulle loro organizzazioni di lavoro. Questo aspetto è coerente conseguenza di quanto disposto al punto b) dello stesso articolo dove si stabilisce un rafforzamento del ruolo della presidenza del consiglio dei ministri sulle politiche di tutti i ministeri.

Ciò significa consegnare le amministrazioni pubbliche centrali al controllo della politica del Presidente del Consiglio e, quindi, nei fatti si configurerebbe anche con questa articolazione un inizio di premierato.

#### Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della delega il Governo è tenuto ad emanare un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione e delle funzioni delle Camere di Commercio nei rispetto dei seguenti principi:

- eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese;
- riduzione delle circoscrizioni e riduzione del numero;
- riduzione dei compiti e delle funzioni;
- riduzione del numero dei componenti e delle giunte;
- criterio di sostenibilità finanziaria.

Manca la partecipazione delle OO.SS. e, secondo noi, la paralisi operativa che discende dall'applicazione delle norme prima del decreto legge e poi del ddl è propedeutica allo smantellamento del sistema camerale che va contrastato con ogni mezzo.

DL 90	DDL
	Art. 7 Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. Con riferimento agli Uffici territoriali dello Stato viene sconfessato in parte anche l'accordo sull'Italia semplice concluso con gli EE.LL. soprattutto a causa del riaccentramento dei controlli amministrativi e di natura contabile che si realizza in capo al Prefetto

<p>Art. 17. ricognizione degli enti pubblici. Il Dipartimento della FP ha 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per predisporre un sistema informatico di acquisizione dei dati e proposte di razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo stato contribuisce in via ordinaria.</p>	<p>Art. 8. Definizioni di PA. Le definizioni contemplate nel disegno di legge potrebbero condizionare l'acquisizione della tipologia di dati che il Dipartimento della Funzione Pubblica è tenuta ad acquisire. Lo sfasamento temporale tra l'azione di raccolta (prima) e i soggetti su cui operare la raccolta(dopo) è evidente.</p>
	<p>Art.9. Abolizione del contributo delle imprese nei confronti delle camere di commercio. A distanza di pochi giorni il contributo viene prima "scagionato" con il DL 90 in tre anni e poi completamente cancellato. Il ricorso alla delega appare "giustificato" unicamente dal passaggio del registro delle imprese dalle camere di commercio al MISE, passaggio la cui ratio sfugge e sulla cui efficacia sussistono fortissimi dubbi. Senza alcun dubbio si pone un problema di contemperamento tra le due norme che in sede di lavori sul disegno di legge delega andrà risolto.</p>

## Misure sul Personale

### Dirigenza Pubblica

L'intervento sulla dirigenza, pur condivisibile sotto molteplici aspetti, è, però, caratterizzato da una quasi completa rilegificazione del ruolo, della funzione e del trattamento economico che rischia di esautorare la contrattazione nazionale e di rimettere in discussione la separazione tra politica e dirigenza, tra funzioni di indirizzo politico e scelte gestionali, che caratterizza il fondamento del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Alla contrattazione è affidata solo una funzione di accompagnamento dei processi legislativi e regolamentari.

Il tema della dirigenza viene affrontato dal disegno di legge delega all'indomani della disciplina per il personale delle regioni e degli enti locali affidata all'art. 11 del dl 90. Le due norme vanno sicuramente lette in un unico contesto di riforma.

A) Nuovi sono i criteri di **inquadramento**: vengono istituiti i **ruoli unici** dirigenziali:

- il ruolo unico per la dirigenza dello Stato in cui confluiscono tutti i dirigenti, senza più distinzione in fasce, delle amministrazioni di cui all'art. 2 comma 2 del Dl.gs. 165/2001 e delle agenzie governative istituite con Dl.gs. 300/99 con la possibilità di confluenza in questo ruolo dei dirigenti delle carriere speciali (come i diplomatici);
- il ruolo unico per la dirigenza scolastica;
- il ruolo unico per i dirigenti delle Autorità indipendenti;
- il ruolo unico dei dirigenti delle regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comprensivo della dirigenza amministrativa delle SSN);
- il ruolo dei dirigenti degli enti locali, previa intesa in sede di conferenza con Stato-Città;

- per la dirigenza sanitaria, invece, vengono costituiti appositi elenchi per le figure apicali diversi dai ruoli.

All'interno di questi ruoli e tra tutti questi ruoli vige un principio di piena mobilità.

E' prevista l'abrogazione della figura dei Segretari Provinciali e Comunali e l'inserimento *medio tempore* degli esistenti in un ruolo ad esaurimento dentro quello dei dirigenti degli enti locali.

B) Il sistema di **conferimento degli incarichi** e di valutazione del merito è affidato in tutti i ruoli a Commissioni operanti in piena autonomia ed indipendenza che hanno il compito di definire criteri e verificare la congruità di requisiti richiesti dalle amministrazioni nell'avviso pubblico di interpello, valutare i candidati e:

- selezionare una rosa di candidati in possesso dei requisiti richiesti per gli incarichi di vertice e per gli incarichi di dirigente generale;
- valutare la congruità della scelta successiva per gli incarichi dirigenziali non generali;
- assegnazione degli incarichi dirigenziali con criteri che privilegino esperienze in più amministrazioni;
- rendere parere vincolante sulla scadenza dell'incarico in caso di riorganizzazione dell'amministrazione.

Molti dubbi sorgono in merito alla trasparenza dei percorsi per l'attribuzione degli incarichi non essendo indicati né i criteri di costruzione dei ruoli, né quelli di scelta per l'incarico una volta individuati gli idonei.

Agli interPELLI possono partecipare tutti i dirigenti di tutti i ruoli, vigendo il principio della perfetta mobilità tra i ruoli e, comunque, le modalità di partecipazione devono essere uguali per tutti i ruoli.

C) Per quanto riguarda **l'accesso** le modalità del corso-concorso e del concorso si estendono anche agli enti locali e in tutti i casi anche alle Regioni (dove il corso-concorso rappresentava un'eccezione).

Per quanto riguarda il corso-concorso il DDL richiama un'ispirazione alle migliori pratiche internazionali che, fino a prova contraria, non variano i requisiti previsti dal DPR 70/2013 il quale prevede che oltre la laurea possano accedere al corso concorso i soggetti in possesso di un titolo post universitario.

Viene anche introdotta la norma per cui alla fine del corso-concorso non si acquista la qualifica di dirigente, ma di funzionario e solo dopo un ulteriore tirocinio quadriennale con valutazione finale si acquista, la qualifica di dirigente.

Le novità in tema di concorso riflettono l'organizzazione della dirigenza per ruoli. Infatti, il DDL stabilisce il concorso unico su base nazionale per ogni singolo ruolo e, oltre al

requisito solito dei 5 anni nella PA, anche in questo caso il DDL fa un riferimento non chiaro alle pratiche internazionali.

Vinto il concorso il neo dirigente è assunto con un contratto a tempo determinato per tre anni allo scadere dei quali può essere confermato nel ruolo e, quindi, essere assunto con contratto a tempo indeterminato o non confermato e, quindi, ritornare alla sua qualifica di origine. Si tratta di un'anomalia giuridica mai realizzatasi prima quella dell'innesto di un contratto a tempo determinato su di un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.

D) La **durata degli incarichi** dirigenziali è triennale rinnovabile previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico. La revoca è legata al mancato raggiungimento degli obiettivi.

E) Il disegno di legge con riguardo alla **responsabilità** dirigenziale prevede il riordino della materia secondo criteri maggiormente orientati alla necessaria valutazione del maggior rischio esistente nell'onere decisionale che è in capo al dirigente. E' pur vero, però, che se la ratio della norma è evitare l'immobilismo decisionale dei dirigenti legato ai troppi controlli preventivi e successivi, anche di natura contabile, sulle azioni messe in campo è anche vero che intanto ha un senso il riconoscimento di una maggiore libertà deliberativa in quanto essa è frutto di imparzialità e autonomia dalla politica, che, al contrario, non sembra essere un obiettivo fondante di questa riforma.

F) Con riferimento alla **retribuzione** la delega stabilisce la sostanziale omogeneizzazione del trattamento economico all'interno di ciascun ruolo e la definizione di un limite massimo per ogni incarico da basarsi su criteri oggettivi. Le indicazioni contemplate nella delega a proposito della retribuzione di posizione ( *“comunque non inferiore al 30%”*) o della retribuzione di risultato (la cui incidenza non deve essere superiore al 15% del totale), o della retribuzione di posizione fissa, etc... , sono indicazioni di massima modificabili con la contrattazione collettiva nazionale la cui funzione è, e rimane, anche quella di regolamentare la parte economica, fondamentale e accessoria del rapporto di lavoro della dirigenza. Ove si trattasse di prescrizioni che sottraggono materie alla contrattazione collettiva nazionale questa norma sarebbe assolutamente inaccettabile.

G) Per quanto riguarda la sanità, gli incarichi di direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende e degli enti del SSN, saranno effettuati con una selezione unica da un'apposita commissione nazionale di cui faranno parte anche i rappresentanti delle regioni. L'elenco degli idonei, invece, sarà redatto a livello nazionale.

#### Conciliazione dei tempi di vita e lavoro

E' previsto il rafforzamento di meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro e

accreditamenti vari per puericultrici e badanti, nonché convenzioni con asili nido senza nominare neppure una volta la contrattazione o le Organizzazioni Sindacali e, ovviamente, ribadendo più volte, come il tutto debba avvenire ad onere zero per la finanza pubblica.

Il limite previsto delle risorse disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica lo rendono sostanzialmente inapplicabile e lo svuotano di ogni significato.

Il ricorso al Job sharing ( lavoro ripartito) può presentare parecchi inconvenienti se non è usata correttamente ( ad esempio, nel caso di recesso o estinzione da parte di uno dei due contraenti, il rapporto di lavoro cessa anche per l'altro, salva diversa intesa tra le parti).

L'informazione è importantissima.

E' stato soppresso il precedente testo che conteneva una disposizione favorevole ai lavoratori prossimi al pensionamento con la previsione della possibilità del lavoro part time per gli ultimi cinque anni a contribuzione piena ai fini pensionistici.

L'analisi del provvedimento ci porta a concludere che, al di là di alcuni aggiustamenti procedurali, l'impianto generale della norma non modifica il rapporto tra cittadino e Stato anzi, alla luce delle considerazioni di cui sopra, lo peggiora prevedendo un accentramento delle funzioni nel momento decisionale e di erogazione dei servizi allontanando quella azione di prossimità sul territorio che invece è necessaria per i cittadini.

DL 90	DDL
	<p>Art. 10 Dirigenza Pubblica            Si tratta della dirigenza di ruolo e viene subito in evidenza quale contrasto ci sia tra le norme dettate dal ddl e quelle dettate dal dl 90 per gli enti locali e le regioni. Proprio per le Regioni e i Comuni paradossalmente è più facile e meno soggetta a vincoli l'assunzione di dirigenti 19 comma 6 con la procedura individuata dall'art. 11 del DL 90 che l'utilizzo di un dirigente di ruolo per il quale c'è bisogno di un interpello pubblico, la soggezione all'intervento della Commissione e il cui incarico dura solo tre anni e non quanto quello dell'amministratore che lo ha nominato ( quindi anche con possibilità di rinnovo).</p> <p>Inoltre per la dirigenza di ruolo è prevista la riduzione della dotazione organica, mentre per i dirigenti 19 comma 6 si decreta l'aumento della percentuale di utilizzo fino al 30% della dotazione organica a cui si aggiunge il 5% fuori ruolo.</p>
	<p>Art. 11 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche a onere zero e senza contrattazione?</p>
<p>Art. 10. Abrogazione diritti di rogito ai Segretari Comunali. E' il preludio all'abrogazione della figura dei Segretari demandata al Ddl.</p>	
<p>Art. 11 Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali ( l'atto di nomina va in consiglio</p>	

## Misure di semplificazione normativa

### Deleghe legislative di semplificazione

In linea di principio la redazione di Testi Unici di semplificazione anche in materia di lavoro non ci vede contrari.

Tuttavia, il rinvio al potere del Governo di adottare Testi Unici cd di semplificazione con modifiche che possono anche superare il mero coordinamento delle norme che vanno riorganizzate, potrebbe essere espressione dell'esercizio di una potestà legislativa che determina la novazione della fonte primaria di regolamentazione e quindi, il sostanziale cambiamento delle disposizioni in essa riportate.

- Per quanto riguarda il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ( dovrebbe rientrare anche la materia sanitaria), sicuramente non è accettabile l'operazione di riorganizzazione di norme in un testo unico che condizioni la materia della contrattazione integrativa, addirittura definendone le competenze e la previsione di un insieme di misure che ripubblicizzano il rapporto di lavoro e intervengono su materie oggetto di contrattazione come e più della riforma brunetta.

- non del tutto corrispondenti ad una delega meramente di coordinamento sono anche i principi ed i criteri direttivi a cui si deve ispirare la redazione dei testi unici in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, soprattutto nella parte in cui la delega prevede:

- a) il rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzate al contenimento dei costi;
- b) l'eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

DL 90	DDL
	Art. 13 Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Un nuovo Testo Unico sul lavoro Pubblico che prevede: a) il riconoscimento ( peraltro ribadito) del lavoro precario nei concorsi; b)l'accentramento dei concorsi; c)funzioni di supporto tecnico dell'ARAN al dipartimento della Funzione Pubblica; d)rafforzamento della funzione di assistenza per la contrattazione integrativa; e)concentrazioni delle sedi di contr.integr.; f) revisione del sistema di controlli;

g) definizione materie escluse da contrattazione per “semplificazione amministrativa”

h) la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee e l'accelerazione delle procedure negoziali”.

i) la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

f) la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni.

### Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali

L'art. 16 del DDL consegna l'intera materia del riordino dei servizi pubblici locali ad un decreto legislativo da emanarsi sulla base di svariati criteri che riguardano un universo di materie pressoché sconfinato.

Strumenti e livelli di democrazia e partecipazione, coinvolgimento degli attori istituzionali e dei cittadini sembrano irrilevanti e comunque non sono neppure citati.